Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 18 gennaio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFIC.O PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 1692.

Modificazioni all'ordinamento didattico vigente per gli studi dei corsi di laurea in Fisica, in Scienze matematiche ed in Matematica e fisica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica degli ordinamenti didattici vigenti per gli studi dei corsi di laurea in Fisica, in Scienze matematiche ed in Matematica e fisica;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il corso di laurea in Matematica e fisica è soppresso:

Gli ordinamenti didattici del corso di laurea in Fisica e del corso di laurea in Scienze matematiche, di cui alle tabelle XXI e XXII del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono sostituiti da quelli stabiliti nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

I nuovi ordinamenti dei corsi di laurea in Fisica ed in Matematica si applicano dall'anno accademico successivo a quello durante il quale il presente decreto entrerà in vigore.

Tuttavia gli studenti già in corso di studi nell'anno accademico in cui entrerà in vigore il presente ordinamento potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, qualora lo richiedano; in tal caso stabiliranno le competenti autorità accademiche le condizioni in base alle quali potrà essere adattato il piano degli studi già seguito a quello da seguirsi in base al nuovo ordinamento.

La soppressione del corso di laurea in Matematica e fisica ha effetto dall'anno accademico 1961-62, gli studenti già iscritti a tale corso potranno portare a termine gli studi secondo il soppresso ordinamento, ovvero potranno chiedere il passaggio al corso di laurea in Fisica od in Matematica alle condizioni indicate dal precedente comma.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 54. — VILLA

TABELLA *A*

LAUREA IN FISICA

1. — Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

2. — Durata del corso: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Uno o più degli indirizzi sopra indicati potranno essere istituiti presso le singole Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in relazione alle effettive possibilità di ciascuna, su parere favorevole della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il *primo biennio*:

1) Fisica generale I;
2) Fisica generale II;
3) Analisi matematica I;
4) Analisi matematica II;
5) Geometria I;
6) Meccanica razionale;
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
8) Esperimentazioni fisica (biennale).

Si richiederà inoltre alla fine del primo biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, non devono essere considerati come corsi biennali, essi constano di due corsi distinti, l'uno propedeutico all'altro e con esami distinti.

Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e in comune con gli allievi matematici.

I corsi numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. I corsi n. 7) e 8) devono portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

4. — Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) *Corsi comuni ai tre indirizzi*:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica.

L'insegnamento di « Metodi matematici della fisica » potrà essere sostituito, su deliberazione delle competenti Facoltà, con uno dei due seguenti insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Scienze matematiche: « Istituzioni di analisi superiori », « Istituzioni di fisica matematica ».

b) *Corsi per l'indirizzo didattico*:
4-5) Complementi di Fisica generale (biennale);
6) Storia della fisica;
7-8) Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
9) Corso a scelta.

c) *Corsi per l'indirizzo applicativo*:
4-5) Laboratorio di fisica (biennale):
6-7-8-9) Da determinare a seconda del ramo di specializzazione.

d) *Corsi per l'indirizzo generale*:
4) Fisica superiore;
5) Fisica teorica;
6-7) Laboratorio di fisica (biennale);
8) Corso a scelta di matematiche superiori;
9) Corso a scelta.

I corsi ai numeri *a1*, *a2*, *a3*, *b4*, *b5*, *d4*, *d5*, possono essere accompagnati ad esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale.

Il corso di « Struttura della materia » va inteso come una esposizione delle proprietà degli atomi, delle molecole e degli stati condensati della materia.

Il corso di « Storia della fisica » dovrà contemplare naturalmente l'evoluzione del pensiero e delle teorie fisiche e non semplicemente il succedersi dei fatti e delle scoperte. Esso potrà venire introdotto gradualmente, di mano in mano che si formeranno docenti opportunamente qualificati. In via transitoria esso potrà essere sostituito da uno dei corsi a scelta, ed avrà carattere fondamentale soltanto presso quelle Facoltà che lo includano come tale nello statuto.

Gli insegnamenti di cui ai numeri 6), 7), 8), 9), dell'indirizzo applicativo verranno stabiliti in relazione ai vari orientamenti (elettronico, nucleare, acustico, geofisico, ecc.) che potrà avere l'indirizzo applicativo nelle varie Facoltà, secondo le norme da stabilirsi da parte delle Facoltà stesse. In particolare essi saranno raggruppati secondo « curricula » consigliati dalla Facoltà o proposti alla approvazione delle Facoltà dallo studente stesso.

5) *Elenco (a carattere orientativo) dei corsi complementari da cui potranno essere prescelti quelli lasciati a scelta dello studente*:

Acustica;
Algebra;
Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Astrofisica;
Astronomia;
Calcolo delle probabilità;
Calcoli numerici e grafici;
Chimica fisica;
Chimica organica;
Chimica teorica;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Conduzione elettrica nei gas;
Economia e organizzazione industriale;
Onde elettromagnetiche;
Elettrologia;
Elettronica;
Elettronica applicata;
Elettrotecnica;
Fisica dei reattori;
Fisica dei neutroni;
Fisica dello stato solido;
Fisica delle particelle elementari;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica tecnica;
Fisica teorica;
Fisica terrestre (geofisica);
Geodesia;
Geologia;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di analisi superiore;
Istituzioni di fisica nucleare;
Istituzioni di fisica matematica;
Istituzioni di geometria superiore
Matematiche complementari;
Matematiche superiori;
Meccanica analitica;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Mineralogia;
Mineralogia e geologia (per ingegneri);
Misure elettriche;
Ottica;
Ottica elettronica;
Radioastronomia;
Radioattività;
Relatività;
Sismologia;
Spettroscopia;
Storia della fisica;
Tecnica del vuoto;
Teoria delle funzioni;
Pedagogia;
Termodinamica;
Termotecnica;
Logica matematica;
Epistemologia e metodologia.

6) *Propedeuticità e sbarramenti*:

Potranno iscriversi ai corsi comuni ai tre indirizzi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e Analisi matematica II.

Le Facoltà potranno inoltre stabilire la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

7) *Esami di laurea*:

L'esame di laurea deve consistere nella discussione di una tesi scritta, alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale. A giudizio delle Facoltà potrà richie-

dersi anche l'esposizione e il commento di una o più memorie della letteratura scientifica, ed eventualmente un esame di cultura generale in Fisica. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

TABELLA *B*

LAUREA IN MATEMATICA

1. — Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

2. — Durata del corso: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Uno o più degli indirizzi sopra indicati potranno essere istituiti presso le singole Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in relazione alle effettive possibilità di ciascuna su parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con le modalità previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

3. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il *primo biennio*: primo anno: 1) *Analisi matematica I;* 2) *Geometria I;* 3) *Algebra;* 4) *Fisica generale I;* secondo anno: 1) *Analisi matematica II;* 2) *Geometria II;* 3) *Meccanica razionale;* 4) *Fisica generale II.*

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Nello svolgimento delle esercitazioni relative a quelle degli insegnamenti anzidetti che siano comuni con altri corsi di laurea dovrà tenersi conto delle diverse esigenze delle differenti categorie di studenti. I corsi di « Analisi matematica », di « Geometria », di « Fisica generale » non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda, e con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

4. — Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di « Analisi matematica I », « Geometria I », « Algebra ».

5. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di analisi superiore;
2) Istituzioni di geometria superiore;
3) Istituzioni di fisica matematica.

L'insegnamento di Istituzioni di analisi superiore ovvero quello di Istituzioni di fisica matematica, potranno essere sostituiti con quello fondamentale di Metodi matematici della fisica del corso di laurea in Fisica.

6. — Nel secondo biennio oltre agli insegnamenti di cui al precedente paragrafo dovranno essere impartite altre quattro discipline di cui una dovrà essere seguita nel terzo anno e le altre nel quarto, una di esse, almeno, dovrà essere ad indirizzo fisico.

Le singole Facoltà indicheranno nei loro statuti i predetti quattro insegnamenti in relazione coi diversi indirizzi della laurea. Due di essi dovranno essere fondamentali. I rimanenti due saranno insegnamenti complementari a scelta dello studente. Le proposte della Facoltà dovranno essere approvate dalla prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

7. — Elenco *a carattere orientativo*, di insegnamenti entro cui potranno essere scelti i quattro insegnamenti di cui al paragrafo 6:

Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Astronomia;
Calcoli numerici e grafici;
Calcolo delle probabilità;
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
Complementi di fisica generale;
Economia matematica;
Fisica matematica;
Fisica nucleare;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Geodesia;
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Geometria superiore;
Istituzioni di fisica teorica;
Logica matematica;
Matematica finanziaria ed attuariale;
Matematiche complementari;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Matematiche superiori;
Meccanica quantistica;
Meccanica statistica;
Meccanica superiore;
Onde elettromagnetiche;
Pedagogia;
Relatività;
Statistica matematica;
Storia delle matematiche;
Teoria delle funzioni;
Teoria dei numeri;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Topologia;

Per l'indirizzo didattico sarà in ogni caso fondamentale un insegnamento di « Matematiche complementari ».

8. — I docenti delle discipline matematiche potranno, attraverso opportuni colloqui, consigliare gli studenti che prendono iscrizione al terzo anno, sulla scelta dell'indirizzo da seguire.

9. — Le singole Facoltà potranno disporre che taluni insegnamenti del 2° biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscano parte integrante.

Per ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, del secondo biennio vi è un esame finale. Le singole Facoltà potranno disporre che taluni dei quattro insegnamenti di cui al n. 6) abbiano durata biennale; un insegnamento così dichiarato biennale comporterà due esami distinti da computarsi entrambi tra i quattro di cui al paragrafo 6).

Oltre a quanto già previsto dal paragrafo 3), le singole Facoltà potranno stabilire nei loro statuti, e col parere favorevole della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la propedeuticità di alcuni esami rispetto ad altri.

10. — L'esame di laurea deve comprendere in ogni caso, secondo modalità che saranno stabilite dalle singole Facoltà, un lavoro scritto il quale per la laurea con indirizzo generale dovrà essere una ricerca originale. L'esame di laurea comprenderà inoltre la discussione di una o più tesine orali.

A giudizio delle singole Facoltà potrà richiedersi anche un esame di cultura generale sulle scienze matematiche.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1693.

Riconoscimento della personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente Autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti gli atti per notar Paolo Bonadè in data 18 febbraio, 18 marzo, 10 settembre e 15 ottobre 1960, concernenti la costituzione dell'Ente autonomo denominato « Ente Autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza, e l'approvazione del relativo statuto;

Vista la domanda del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine - Società per azioni, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico del costituito Ente Autonomo Mostre Piacentine;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente Autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza.

E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 65. — VILLA

Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine

Della costituzione e degli scopi

Art. 1.

E' costituito, con sede in Piacenza, un Ente autonomo denominato « Ente Autonomo Mostre Piacentine » avente lo scopo di organizzare periodicamente fiere campionarie e mostre a carattere internazionale, nazionale e locale con tutte le facoltà connesse e conseguenti al suo scopo.

L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

L'Ente avrà lo scopo di:

a) provvedere all'organizzazione della Mostra internazionale idrocarburi e della Mostra nazionale del metano con abbinato un Convegno internazionale tecnico-economico sugli idrocarburi e Manifestazioni congressuali varie inerenti a settori di particolare interesse riguardanti gli idrocarburi liquidi e gassosi, gas liquefatti, forze endogene, ecc., potrà inoltre promuovere ogni iniziativa ritenuta utile a favorire lo sviluppo delle attività connesse alla ricerca, trasporto, lavorazione, raffinazione, impieghi degli idrocarburi ed il potenziamento delle attività interessate a tale problema;

b) organizzare a favorire mostre e manifestazioni fieristiche utili in campo economico internazionale, nazionale, regionale e provinciale ed ogni altra attività avente scopo analogo, come pure organizzare congressi inerenti alle manifestazioni indette o comunque ritenuti opportuni per illustrare e divulgare problemi interessanti lo sviluppo economico.

Degli aderenti

Art. 2.

Sono soci fondatori i seguenti Enti ed Associazioni che hanno partecipato alla formazione del capitale sociale dell'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine S.p.A., nelle rispettive quote sottoindicate:

1)	Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza .	L.	11.000.000
2)	Amministrazione provinciale di Piacenza	»	3.000.000
3)	Comune di Piacenza .	»	1.000.000
4)	Associazione industriali provincia di Piacenza	»	1.000.000
5)	Consorzio agrario provinciale di Piacenza . .	L.	250.000
6)	Ente provinciale del turismo di Piacenza	»	200.000
7)	Automobile Club di Piacenza . .	»	50.000
8)	Consorzio bonifica della Val d'Arda	»	50.000
9)	Associazione zootecnica piacentina	»	50.000
10)	Associazione commercianti provincia di Piacenza .	»	50.000
11)	Unione parmense degli industriali	»	50.000
12)	Associazione industriali provincia di Bologna	»	30.000
13)	Unione provinciale artigiani di Piacenza	»	20.000
14)	Associazione provinciale agricoltori di Piacenza	»	20.000
15)	Associazione provinciale industriali di Pavia	»	20.000
16)	Comune di Sarmato	»	10.000
17)	Libera Associazione artigiani della provincia di Piacenza	»	10.000
18)	Federazione provinciale coltivatori diretti di Piacenza	»	10.000
19)	Associazione industriali di Rimini .	»	10.000
20)	Comune di Agazzano	»	10.000
	Totale . . .	L.	16.840.000

Art. 3.

Sono aderenti sostenitori:
l'Ente Nazionale Idrocarburi;
la Banca di Piacenza.

Con deliberazione del Consiglio generale, può essere ammesso all'Ente, quale « aderente sostenitore », qualunque ente, organizzazione, associazione e persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a cinque milioni di lire rateizzabile in non più di cinque anni.

Con la stessa modalità qualunque ente, organizzazione, associazione e persona può essere ammessa a partecipare all'Ente, in qualità di « aderente benemerito » mediante il versamento, una volta tanto, di una somma non inferiore a lire 500.000.

Del patrimonio e del funzionamento dell'Ente

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 1960 dell'Ente Manifestazione Fieristiche Piacentine S.p.A.;

b) dalla risultanza attiva di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio di cui al presente statuto;

c) da eventuali quote conferite al capitale dagli « aderenti sostenitori » e dagli « aderenti benemeriti »;

d) da donazioni, legati e oblazioni di qualsiasi genere.

Art. 5.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attività, con i contributi di enti e persone e con le rendite patrimoniali.

Degli organi dell'Ente

Art. 6.

Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;
b) il Consiglio generale;
c) la Giunta esecutiva;
d) il segretario generale;
e) il Collegio dei revisori dei conti.

Del presidente

Art. 7.

Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'Ente.

Il presidente è coadiuvato da due vice presidenti che lo sostituiscono ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento, in relazione alla loro anzianità di carica ed in caso di parità di carica, alla maggiore età.

I vice presidenti ssono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio su proposta del Consiglio generale, tra i cui componenti devono essere scelti.

Il presidente ed i vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le cariche predette sono gratuite.

Del Consiglio generale

Art. 8.

Il Consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

1) uno in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;
2) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
3) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
4) uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;
5) uno in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;
6) tre in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;
7) tre in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;
8) tre in rappresentanza del comune di Piacenza;
9) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Piacenza;
10) uno in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Piacenza;
11) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale industriali di Piacenza;
12) uno in rappresentanza della Stazione sperimentale per i combustibili;
13) uno in rappresentanza per ognuno degli aderenti sostenitori;
14) un rappresentante dei commercianti;
15) un rappresentante degli agricoltori;
16) un rappresentante degli artigiani;
17) un rappresentante dei coltivatori diretti;
18) un rappresentante dei lavoratori;
19) un rappresentante degli industriali;
20) un rappresentante dei dirigenti d'azienda;
21) un rappresentante dei soci fondatori che non abbiano rappresentanti diretti nel Consiglio generale;
22) un rappresentante degli « aderenti benemeriti »;
23) tre designati dal presidente dell'Ente e scelti da tre terne di nomi proposte mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione.

I membri di cui ai numeri da 1) a 13) sono designati dalle rispettive Amministrazioni ed Organizzazioni. I membri di cui ai numeri da 14) a 20) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne di nominativi residenti in provincia di Piacenza, proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale, le più rappresentative; i membri di cui ai numeri 21) e 22) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio su terne di nominativi eletti rispettivamente dai soci fondatori non rappresentati nel Consiglio generale e dagli aderenti benemeriti.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri rappresentanti enti aventi sede fuori Piacenza verranno rimborsate le sole spese vive per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio.

In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sarà quella del membro cui è succeduto.

Art. 9.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Spetta inoltre al Consiglio di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere inoltre convocato qualora almeno un decimo dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta scritta e motivata al presidente.

Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione, che potrà aver luogo non prima di un giorno dopo quello in cui è stata indetta la prima convocazione, le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di fare constatare la validità della seduta medesima.

Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede, e dal segretario generale.

Della Giunta esecutiva

Art. 11.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai vice presidenti e da sei membri nominati, previa votazione, dal Consiglio generale fra i propri componenti, tre dei quali dovranno essere scelti, in ragione di uno per ogni ente, tra i consiglieri designati dalla Camera di commercio, dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Piacenza.

La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio.

I suoi componenti possono essere rieletti.

La Giunta esecuiva provvede alla ordinaria amministrazione ed a tutti i compiti organizzativi, tecnici ed amministrativi dell'Ente.

Essa può adottare, nei casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza.

La Giunta esecutiva è convocata — previo tempestivo avviso — dal presidente, secondo le necessità o quando ne facciano domanda tre membri.

Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito. Ai componenti rappresentanti enti aventi sede fuori Piacenza, verrà corrisposto il rimborso delle sole spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori della Giunta.

Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità ha la prevalenza il voto di chi presiede la seduta.

Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

Del segretario generale

Art. 12.

Il segretario generale è nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio.

Egli è il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.

Del Collegio dei revisori dei conti

Art. 13.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio ed è composto da cinque membri dei quali:

a) uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;
b) uno designato dal Ministero del tesoro;
c) uno designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;
d) uno designato dall'Amministrazione provinciale di Piacenza;
e) uno designato dal comune di Piacenza.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Essi assistono alle sedute del Consiglio generale, possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva ed hanno i poteri e gli obblighi stabiliti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato, anno per anno, dal Consiglio generale.

Del bilancio

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Debbono inoltre essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 15.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno così devolute:

il 90 % in aumento del patrimonio e della riserva;

il 10 % a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonchè per eventuali provvidenze a favore del personale.

Dell'amministrazione straordinaria e dello scioglimento

Art. 16.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può, nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominerà con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 17.

L'Ente può essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

L'Ente può altresì essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico.

In ogni caso il liquidatore è nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto alla approvazione dello stesso Ministro.

Art. 18.

In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsate le quote ai fondatori, verrà, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, devoluto a finalità di ordine culturale ed assistenziale, con particolare riguardo alla città di Piacenza od alla sua Provincia.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1694.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Purgatorio, in Barletta (Bari).

N. 1694. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Purgatorio, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1695.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice, in contrada Cantagallo del comune di Pollenza (Macerata).

N. 1695. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice, in contrada Cantagallo del comune di Pollenza (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1696.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel comune di San Gavino Monreale (Cagliari).

N. 1696. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 1° luglio 1957, integrato con dichiarazione del 1° luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel comune di San Gavino Monreale (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1697.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Macario, in frazione Campanella del comune di Altissimo (Vicenza).

N. 1697. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Macario, in frazione Campanella del comune di Altissimo (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1698.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare alcune porzioni di immobile da adibirsi a sede della locale Agenzia, in San Remo (Imperia).

N. 1698. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare un appartamento al piano rialzato del fabbricato sito in San Remo, corso Orazio Raimondo, angolo via del Castillo, con annesso giardino di mq. 123 e sottostante parte di fabbricato, per l'importo complessivo di Lit. 16.600.000 (sedicimilioniseicentomila).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. 1699.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un appartamento, sito in Napoli da adibirsi a sede della Sezione campana della Unione stessa.

N. 1699. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad acquistare dal dott. Guido Rubinacci, per il prezzo di L. 2.000.000 — come da atto a rogito notaio avv. Antonio Caruso di Napoli, in data 30 novembre 1951, n. 17373 di repertorio, n. 3804 di raccolta — un appartamento, sito in Napoli, via Santa Maria di Costantinopoli n. 19, da adibire a sede della Sezione campana della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 67. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1960.

Aumento per il 1960 del contingente annuale dei peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere alla importazione in esenzione da dazio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Vista la nota alla voce 53.05-*b* della tariffa dei dazi doganali;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1953, registro n. 16 Finanze, foglio n. 259;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente dei peli di mohair e di alpagà, pettinati, da ammettere all'importazione in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 53.05-*b* della tariffa generale dei dazi doganali, è elevato, per l'anno 1960 da quintali 1500 a quintali 4500, ferme restando le formalità e condizioni di cui al decreto citato nella premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1960

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1960
Registro n. 90 Finanze, foglio n. 181

(237)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione e delle condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali » con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, relativa alla assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 5 gennaio 1961

(108) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione abbinata ai libretti di risparmio bancario, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, relativa alla assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 7 gennaio 1961

(216) p. *Il Ministro*: MICHELI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 69, relativo alla fornitura di materiale minuto per attrezzatura di scuole stagionali agricole, nel territorio di Bamako (Mali).

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 78 del 9 dicembre 1960 pubblica il bando di gara n. 60, relativo alla fornitura di materiale minuto per attrezzatura di scuole stagionali agricole, comprendente:

12 lampade a petrolio a pressione;
20 lampade a petrolio ordinarie;
8 tavoli per refettorio (10 persone);
80 sgabelli o simili;
4 lotti di materiale per cucina per 20 persone (marmitte, casseruole, catini, ecc.);
4 lotti di materiale per refettorio per 20 persone (piatti, posate, caraffe, ecc.);
8 armadi metallici.

Detto materiale dovrà essere consegnato a Bamako (Mali).
Termine previsto per la consegna: 5 mesi. La spesa relativa verrà sostenuta dal Fondo Europeo per lo Sviluppo dei PTOM e sarà di circa 800.000 Fr. CFA (fornitura globale, franco Bamako, comprese tutte le spese relative).

Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Ministre de l'Economie rurale et du Plan de la République du Mali - Bamako (Mali) » entro il giorno . . . . (1) 1961.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(1) La data e l'ora esatte verranno comunicate in un prossimo numero.

(243)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione di posti nella pianta organica degli ufficiali giudiziari

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1961, sono soppressi due posti di ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico della Corte d'appello di Bari, un posto presso gli uffici unici dei tribunali di Camerino, Lanusei, La Spezia e Pinerolo nonchè un posto presso la pretura di Civitavecchia.

E' aumentata di due posti la pianta organica degli ufficiali giudiziari nella sede di Roma e di un posto quella di Livorno, Afragola, Anzio e Pozzuoli; viene ripristinato, inoltre, un posto di ufficiale giudiziario presso l'ufficio unico del tribunale di Ariano Irpino.

(162)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1960, registro n. 30 Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione comunale di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(269)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 358, l'Amministrazione comunale di Santo Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(265)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Bieda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di San Giovanni di Bieda (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(263)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 365, l'Amministrazione comunale di Maiori (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(264)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 356, l'Amministrazione comunale di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(266)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 357, l'Amministrazione comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(267)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 26 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione comunale di Ardore (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(268)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di Montaione (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(203)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 352, l'Amministrazione comunale di Pescia (Pistoia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(270)

Autorizzazione al comune di Forenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 353, l'Amministrazione comunale di Forenza (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 19.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(271)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 351, l'Amministrazione comunale di Fanano (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 28.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(272)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 354, l'Amministrazione comunale di Brisighella (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 27.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(273)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1960, registro n. 29 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 26601/7509, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Croce Maria, nata a Gissi il 31 marzo 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci estese mq. 6261 riportate in catasto alle particelle numeri 140/*d*, 141/*d*, 1/20, 210/*b*, 211/*d*, 1/22 e 209 parte del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 228, 231 e 232.

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1960, numero 31432/8499, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Carunchio Maddalena, nata a Gissi il 22 luglio 1880, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 22.243 riportate in catasto alle particelle numeri 139/*b*, 1/9, 1/11, 104 parte, 109 parte, 210/*c* e 188 parte del foglio di mappa n. 11, alle particelle numeri 324/*d*, 175/*c*, 1/25, 326 parte, 177 parte e 327 parte del foglio di mappa n. 10, ed alle particelle numeri 331/*c*, 330/*b*, 138/*a* e 1/2, dei fogli di mappa numeri 10 e 11 del comune di Gissi nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 203, 202, 211, 212, 213, 214, 233 e 234.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 34386/9168, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Nicola, nato a Gissi il 20 febbraio 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 7536 riportate in catasto alle particelle numeri 16/*h*, 164/*a*, 1/7, 38 parte, 39 parte, 164/*c* e 45 parte del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 167, 166, 171 e 170.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17313/4474, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nanni Pierino, nato a Gissi il 1° giugno 1932, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 2739 riportata in catasto alle partielle numeri 23/*c*, 1640 e 1/12 del foglio di mappa n. 10 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con il n. 190.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17315/4472, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marisi Nicola, nato a Gissi il 3 aprile 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 12.275 riportate in catasto alle particelle numeri 141/*f*, 211/*c*, 1/23, 1/25, 143 parte, 144 parte e 145 parte del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 209 e 208.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17321/4466, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Menna Maria, nata in Atessa il 16 gennaio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 1411 riportate in catasto alle particelle numeri 30/*n* e 8 parte del foglio di mappa n. 2 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 20 e 19.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17321/4465, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Croce Concettina, nata a Gissi il 20 agosto 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estese complessivamente mq. 8524 riportate in catasto alle particelle numeri 43/*e*, 43/*f* e 33 parte del foglio di mappa n. 9 del comune di Gissi, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 82, 83 e 31.

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1960, numero 17325/4463, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Marisi Angiolina, nata a Gissi il 4 maggio 1916 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci, estesa mq. 254 riportata in catasto alla particella n. 43/c del foglio di mappa n. 9 del comune di Gissi, e nella planimetria tratturale con il n. 79.

(157)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Tarsia (Cosenza), di complessivi ettari 183.63.80, espropriati in forza del decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 865 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta GIANNONE Angelo fu Luigi e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 5.169.489 (lire cinquemilionicentosessantanovemilaquattrocentottantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 3.700.000, precedentemente liquidato con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5898/3802 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 5 dicembre 1960).

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dall'8 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio n. 40, particella n. 5, reddito dominicale L. 2.084,88,
Foglio n. 40, particella n. 6/a, superficie Ha. 18.13.60, reddito dominicale L. —;
Totali: superficie Ha. 183.26.90, reddito dominicale lire 10.308,56.

Corrige:

Foglio n. 40, particella n. 5, reddito dominicale L. 2.084,68;
Foglio n. 40, particella n. 6/a, superficie Ha. 18.50.50, reddito dominicale L. 4.811,30 (1);
Totali: superficie Ha. 183.63.80, reddito dominicale lire 15.119,86.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal mod. 51 n. 3272 del 6 agosto 1959 dell'U.T.E. di Cosenza

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Sellia (Catanzaro), di complessivi ettari 63.19.30, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1469 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta TALARICO Simone di Antonio, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in L. 3.698.767 (lire tremilioniseicentonovantottomilasettecentosessantasette), salvo definitivo provvedimeno ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato, di L. 3.655.000, liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1955).

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio n. 22, particella n. 60/A, superficie Ha. 6.44.00, reddito dominicale L. 772,80;
Totali, superficie Ha. 62.05.60, reddito dominicale L. 12.596,67.

Corrige:

Foglio n. 22, particella n. 60/A, superficie Ha. 7.57.70, reddito dominicale L. 909,24 (1);
Totali, superficie Ha. 63.19.30, reddito dominicale L. 12.733,11.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per stratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal mod. 51 in data 9 ottobre 1952, n. 1204 dell'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccabernarda (Catanzaro), di complessivi ettari 193.06.10, espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1463 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta CRIBARI Leonardo fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è riliquidata in lire 7.302.395 (lire settemilionitrecentoduemilatrecentonovantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, da corrispondersi, in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, nell'importo arrotondato di L. 7.300.000.

La maggior somma di L. 40.000, liquidata in forza del decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6143/4047, col quale la sopramenzionata indennità è stata erroneamente determinata nella misura arrotondata di L. 7.340.000, viene detratta, unitamente alle relative cedole maturate, dall'importo degli interessi da liquidare, a sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, con decorrenza dal 26 aprile 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio n. 33, particella n. 10/A, superficie Ha. 81.75.52, reddito dominicale L. 10.635,96;
Foglio n. 33, particella n. 19, superficie Ha. 77.55.44;
1° Corpo, totali, superficie Ha. 159.30.96, reddito dominicale L. 16.065,09;
Foglio n. 34, particella 5/A, superficie Ha. 5.75.28, reddito dominicale L. 813,40;
Foglio n. 34, particella n. 11/A, superficie Ha. 27.98.94, reddito dominicale L. 6.755,64;
2° Corpo, totali, superficie Ha. 33.74.22, reddito dominicale L. 7.569,04.

Riepilogo generale:
1° Corpo, superficie Ha. 159.30.96;
3° Corpo, superficie Ha. 33.74.22;
In complesso superficie Ha. 193.05.18.

Corrige:

Foglio n. 33, particella n. 10/A, superficie Ha. 81.94.40, reddito dominicale L. 10.652,72 (1);
Foglio n. 33, particella n. 19, superficie Ha. 77.55.90;
1° Corpo, totali, superficie Ha. 159.50.30, reddito dominicale L. 16.081,85;
Foglio n. 34, particella n. 5/A, superficie Ha. 5.77.10, reddito dominicale L. 750,23 (1);
Foglio n. 34, particella n. 11/A, superficie Ha. 27.78.70, reddito dominicale L. 6.668,88 (1);
2° Corpo, totali, superficie Ha. 33.55.80, reddito dominicale L. 7.419,11.

Riepilogo generale:
1° Corpo, superficie Ha. 159.50.30;
2° Corpo, superficie Ha. 33.55.80;
In complesso superficie Ha. 193.06.10.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal mod. 51 in data 13 maggio 1960, n. 17714 dell'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro.

(37)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Riliquidazione).

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 34.49.90, espropriati in forza del decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta COSENTINO Rodolfo fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è riliquidata in L. 2.829,175 (lire duemilioniottocentoventinovemilacentosettantacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 2.725.000, liquidato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1955).

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 17 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(35)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di Buoni del tesoro novennali - 1968

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

n. 16026 (numeri concorrenti al sorteggio di premi di rinnovo: dal 7/9064101 al 7/9064104) di . . . . . . L. 20.000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Brescia e denunciato smarrito dal sig. Simoni Vincenzo.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 31 dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(7)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 17 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,33	621 —	620,88	621,15	620,70	621,31	621 —	621,35	621,42	620,90
$ Can.	624,80	624 —	624,50	624,85	623,40	624,70	624,50	624,70	624,80	624,50
Fr. Sv.	144,31	144,25	144,195	144,26	144,16	144,31	144,205	144,35	144,34	144,20
Kr. D.	90,12	90,08	90,05	90,06	90,10	90,11	90,05	90,10	90,12	90,10
Kr. N.	87,02	86,98	86,95	86,98	87 —	87,02	86,965	86,95	87,01	87 —
Kr. Sv.	120,12	120,02	120,02	120,11	120 —	120,13	120,07	120,10	120,16	120,10
Fol.	164,73	164,67	164,65	164,705	164,68	164,76	164,645	164,70	164,77	164,70
Fr. B.	12,47	12,462	12,47	12,4705	12,46	12,47	12,4675	12,50	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,82	126,75	126,70	126,775	126,90	126,80	126,72	126,70	126,81	126,75
Lst.	1743,72	1742,25	1742,60	1743,20	1742,30	1743,50	1742,75	1743,40	1743,50	1742,75
Dm. occ.	148,96	148,84	148,90	148,91	148,80	148,97	148,875	148,95	148,98	148,90
Scell. Austr.	23,86	23,85	23,865	23,8625	23,83	23,86	23,85625	23,85	23,86	23,86

Media dei titoli del 17 gennaio 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	78,575
Id. 3,50 % 1902	75,10
Id. 5 % 1935	107,325
Redimibile 3,50 % 1934	95,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % 1936	100,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	621,075
1 Dollaro canadese	624,675
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,055
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	120,09
1 Fiorino olandese	164,675
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,747
1 Lira sterlina	1742,975
1 Marco germanico	148,892
1 Scellino austriaco	23,859

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO PREVIDENZA

Concorso per ventimila posti in colonie marine e montane estate 1961

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine: posti 11.000, in turni di 35 giorni ciascuno;

colonie montane: posti 7.200, in turni di 35 giorni ciascuno.

Sono inoltre, previste colonie all'Estero per posti 1800, di cui n. 200 posti in località marine e n. 1600 posti in località montane in turni di 28 giorni ciascuno.

Le colonie marine all'Estero sono riservate ai soli maschi.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli — riconosciuti bisognosi di cure climatiche — che, alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie all'Estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'Estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di avere intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese, tedesca o spagnola, in relazione al paese nel quale verranno avviati.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 marzo 1961 istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sull'apposito modello PR. 60, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul modello T.A. 28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale di ruolo.

2. Stato di famiglia.

3. Certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati prima del 30 giugno 1953) *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

4. *Certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza,* dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1960.

5. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1961 se per via orale e dopo il 1° gennaio 1960 se per via parenterale, *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

6. Certificato di vaccinazione antipoliomielitica (praticata almeno nelle prime due dosi) rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal sanitario vaccinatore.

7. Dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. PR. 60, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S., non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

Le domande che perverranno fuori termine non saranno prese in considerazione.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. PR.61 — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente — compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. PR.61 dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato,* entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 camiciole da giorno, 2 mutande, 2 magliette intime, 2 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e almeno due paia di calzini di lana), *scarpe pesanti e scarpe di gomma* per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie all'Estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e due asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'Estero dovranno, inoltre, essere forniti di una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio). Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. PR.61 debitamente completata nelle parti A e B e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un periodo per la salute della comunità in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dalle autorità competenti, *viene fatto divieto ai famigliari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia.*

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento od in attività fisica notevole, *viene, altresì, fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini, cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Roma, addì 4 gennaio 1961

Il presidente: Palmiro FORESI

(227)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale del mese di dicembre 1960 del Ministero delle partecipazioni statali, è stato pubblicato in data 3 gennaio 1961 il decreto ministeriale 1° dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 114, con il quale è approvata la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami ad undici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale del 21 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1960.

(259)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di di Milano al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 469 del 31 dicembre 1959, n. 4328 del 12 aprile 1960 e n. 13726 del 29 dicembre 1960, con i quali è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1959;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Preso atto delle designazioni della prefettura di Milano, dell'Ordine dei medici di Milano e di quelle dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Galateo dott. Antonclaudio, vice prefetto vicario.

Componenti:

Muccio dott. Giorgio, ispettore generale medico, medico provinciale di Milano;

Casolo prof. dott. Giovanni, primario medico dell'Ospedale Maggiore di Milano;

Bariatti prof. dott. Raimondo, primario chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Milano;

Ansalone dott. Francesco, medico condotto.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dal dott. Alfio Licandro, direttore di sezione della prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 30 dicembre 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduta la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Vedute le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Veduta la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno il 30 novembre 1957, bandito con decreto prefettizio n. 90627/2 del 30 luglio 1958;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in narrativa:

1.	Sorrentino Rita	punti	52,245
2.	Iandolo Tommasina	»	51,615
3.	Centanni Ersilia	»	51,383
4.	Cristiani Maria	»	51,058
5.	D'Antonio Eleana	»	50,850
6.	Parlato Giuseppina	»	49,210
7.	Anastasio Raffaella	»	49,000
8.	Montanari Maria	»	48,860
9.	Passaro Angela	»	48,640
10.	Rulli Diva	»	48,555
11.	Cesarano Carmela	»	48,380
12.	Grisi Matilde	»	48,370
13.	Salvato Leontina	»	47,150
14.	Di Bernardo Iolanda	»	46,795
15.	Bacci Ada	»	45,985
16.	Di Salvio Licia	»	45,895
17.	Melfi Antonietta	»	45,850
18.	Iorizzo Alba Maria	»	45,550
19.	Cerrone Vilma	»	45,030
20.	Marano Vincenza	»	45,000
21.	Di Ieso D'Alessandro Maria	»	45,545
22.	Ippoliti Matilde	»	44,455
23.	Venturino Jole	»	44,145
24.	D'Auria Adriana	»	44,000
25.	Iannello Maria	»	43,980

26. Vincenzi Franca . . . . . . punti 43,730
27. Coperchini Anna . . . . . . » 43,625
28. Celso Bianca Maria . . . . . . » 43,580
29. Zingaropoli Anna . . . . . . » 43,570
30. Antonini Francesca . . . . . . » 43,505
31. Cuomo Iolanda . . . . . » 43,040
32. Ventre Sestina . . . . . » 42,840
33. Amendola Elvira Teresa . . . » 42,445
34. Majer Adelaide . » 42,100
35. Larotonda Francesca . . . » 42,075
36. Santoro Elana . . . . » 41,925
37. Gobbini Antonia . . . . . » 41,880
38. Terenzi Mara in Tabioca . . . . . » 41,840
39. D'Antonio Aurelia . . . . » 41,780
40. Ciarcia Gilda . . . . » 41,735
41. Mammato Giuseppina . . . . » 41,715
42. Leone Orsola . . . » 41,700
43. Del Franco Filomena Bianchina . . . » 41,680
44. La Colla Teresa . . . . » 41,480
45. Lava Diamantina . . . . . » 41,310
46. Chiarel Maria . . . . » 41,305
47. Volzone Licia . . . . . . » 41,175
48. Ruggiero Elisa . . . . » 41,080
49. Novellino Maria Pia . . . . » 40,885
50. Romagnoli Giuseppina . . . . . » 40,710
51. Ponzini Luigia . . . » 40,420
52. Monari Luciana ved. Veronesi . . . . » 40,210
53. Giardi Anacleta . . . » 40,100
54. Greco Vincenza . . . » 40,010
55. De Minico Giulia Liana . . . . » 40,000
56. Formica Anna . . . . . . » 39,925
57. Ammendola Antonia . . . . » 39,830
58. Venturino Antonietta . . . » 39,800
59. Turchetti Maria . . » 39,540
60. Rossi Edda . . . . . . » 39,450
61. Motta Assunta Laura . . . » 39,420
62. Criscuola Anna . » 39,280
63. Masiello Antonietta . » 39,270
64. Mansi Teresa . » 39,010
65. Vago Maria . . . . . » 39,000
66. De Stefano Lidia . . . . . » 38,770
67. Sanna Graziella . . . . . . » 38,540
68. Cascone Iolanda . . . . . . » 38,330
69. Spiniello Irma . . . . » 38,250
70. Zanetti Nina . . . . » 38,135
71. Cretaglia Raffaella . . . . » 37,740
72. Aiello Teresa . . . . . » 37,170
73. Fioretto Concetta . . . . » 37,140
74. Errichelli Anna . . . » 37,100
75. Gambardella Anna Maria . . . » 37,010
76. Savo Adua Maria Romana . . . . » 37,000
77. Cicinati Anna . . . . . . » 36,645
78. Fluri Maria . . . . . . » 36,505
79. De Simone Maria Luisa . . . . . . » 36,000
80. Buonocore Maria . . . . . » 35,850
81. Garofoli Maddalena . . . . » 35,420
82. De Padova Olga . . . » 35,250
83. Mastrianni Giuseppina . . » 35,105
84. Coppola Anna . . » 35,070
85. Saggese Antonia » 35,010
86. Sergio Maria (nata il 6 marzo 1933) . » 35,000
87. Montefusco Letizia (nata il 28 giugno 1933) » 35,000
88. Strollo Rosina (nata il 12 febbraio 1937) » 35,000

Salerno, addì 6 settembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduta la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Vedute le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Veduto il decreto prefettizio n. 90627/2 del 30 luglio 1958, con cui veniva bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1957;

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice; tenute presenti le preferenze indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono nominate ostetriche condotte dei Comuni a fianco di ciascuna segnati:

1) Sorrentina Rita: Salerno, 3ª condotta sub-urbana (frazione Brignano);
2) Jandolo Tommasina: Consorzio Amalfi-Atrani;
3) Centanni Ersilia: Vietri sul Mare, 2ª zona;
4) Cristiani Maria: Maiori;
5) D'Antonio Elena: San Cipriano Picentino, 1ª zona;
6) Parlato Giuseppina: Scala;
7) Anastasio Raffaella: Acerno;
8) Montanari Maria: Olevano sul Tusciano;
9) Passaro Angela: San Valentino Torio;
10) Rulli Diva: Pisciotta;
11) Cesarano Carmela: Padula;
12) Grisi Matilde: Bellosguardo;
13) Salvato Leontina: Cannalonga;
14) Di Bernardo Iolanda: Rofrano;
15) Bacci Ada: Sanza;
16) Di Salvio Licia: Monte San Giacomo;
17) Melfi Antonietta: Petina;
18) Iorizzo Alba-Maria: Roccagloriosa;
19) Cerrone Wilma: Sacco;
20) Marano Vincenza: Salento;
21) Di Ieso D'Alessandro Maria: San Mauro La Bruca.

Salerno, addì 6 settembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GAGLIO

(129)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la condotta ostetrica di Caselle in Pittari è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie delle vincitrici;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione della ostetrica D'Antonio Aurelia;

A parziale modifica del decreto 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

La ostetrica D'Antonio Aurelia viene assegnata alla condotta ostetrica di Caselle in Pittari.

Salerno, addì 31 dicembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GAGLIO

(42)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 518/San. in data 27 febbraio 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio successivo decreto 11 agosto 1960, numero 2127/San., con il quale la seconda condotta medica di Sansepolcro è stata eliminata dalle condotte messe a concorso,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

N.	Candidato		Punti	
1.	Giorgi Carlo	punti	57,537	su 100
2.	Ventura Riccardo	»	56,117	»
3.	Pierini Dino	»	56,013	»
4.	Ricci Laurindo	»	55,712	»
5.	Danesi Alfiero	»	55,682	»
6.	Scalfari Lucio	»	55,454	»
7.	Billi Osvaldo	»	55,363	»
8.	Grisenti Giuseppe	»	55,331	»
9.	Zenone Giancarlo	»	55,067	»
10.	Ponticelli Dionisio	»	54,574	»
11.	Ripoli Renzo	»	54,366	»
12.	Giogli Onofrio	»	54,330	»
13.	Spapperi Ivo	»	54,207	»
14.	Imbriani Gennaro	»	53,549	»
15.	Roggi Giuseppe	»	53,469	»
16.	Giuntini Giulio	»	53,440	»
17.	Salvini Giuliano	»	53,429	»
18.	Tricomi Luciano	»	53,191	»
19.	Lucaccini Alberto	»	52,942	»
20.	Bigi Arnaldo	»	52,918	»
21.	Pelliccia Plinio	»	52,684	»
22.	Marturano Giovan Battista	»	52,053	»
23.	Gianni Luciano	»	51,398	»
24.	Fabbri Vinicio	»	50,776	»
25.	Rubechi Clemente	»	50,693	»
26.	Vincenti Enzo	»	50,449	»
27.	Miroballo Carlo	»	50,390	»
28.	Zanoboli Giorgio	»	50,290	»
29.	Florini Domenico	»	50,272	»
30.	Murdaca Domenico	»	50,176	»
31.	Nincheri Mauro	»	50 —	»
32.	Conti Massimo	»	49,991	»
33.	Bocciolini Roberto	»	49,451	»
34.	Mirri Paolo	»	49,424	»
35.	Gervaso Vincenzo	»	49,318	»
36.	Nofri Rolando	»	48,670	»
37.	Bivignanelli Giovan Battista	»	48,375	»
38.	Toledo Pier Luigi	»	48,365	»
39.	Autunno Emilio	»	48,219	»
40.	Berardi Sergio	»	48,212	»
41.	Marranini Gianfranco	»	48,179	»
42.	Sarmiento Stefano	»	48 —	»
43.	Barbieri Manlio	»	47,960	»
44.	D'Alesio Pietro	»	47,634	»
45.	Mantova Salvatore	»	47,594	»
46.	Prati Pier Luigi	»	47,563	»
47.	Righi Erminio	»	47,205	»
48.	Zandonella Giorgio	»	47 —	»
49.	Baccinelli Enzo	»	46,569	»
50.	Consonni Giorgio	»	46,477	»
51.	Carloni Giancarlo	»	46,154	»
52.	Mangani Pier Paolo	»	46,135	»
53.	Paltrinieri Emilio	»	46,114	»
54.	Riccucci Giuliano	»	46,113	»
55.	Morini Pier Lorenzo	punti	46 —	su 100
56.	Augusti Antonello	»	45,973	»
57.	De Capo Massimo	»	45,489	»
58.	Parodi Andreina	»	45,424	»
59.	Vittori Natalino	»	45,295	»
60.	Leonelli Marino	»	45,230	»
61.	Poponcini Pier Giorgio	»	45,216	»
62.	Caporicci Giancarlo	»	45,204	»
63.	Cocchi Mario	»	45,147	»
64.	Fratini Mario	»	45 —	»
65.	Milli Giancarlo	»	44,500	»
66.	Morelli Gianfranco	»	44 —	»
67.	Mazzarini Alberto	»	43,347	»
68.	Datti Federico	»	43,090	»
69.	Pagliuca Vasco	»	43 —	»
70.	Molinaro Francesca Maria	»	40,193	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 4 gennaio 1961

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio odierno decreto n. 27/San., con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto ministeriale P. N. 518/San. del 27 febbraio 1960;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1960, n. 2127/San., con il quale la 2ª condotta medica di Sansepolcro è stata eliminata dalle condotte messe a concorso;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e n. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Giorgi Carlo: Castel Focognano (unica);
2) Ventura Riccardo: Monte San Savino (2ª condotta capoluogo);
3) Pierini Dino: Sansepolcro (3ª condotta);
4) Ricci Laurindo: Castel San Niccolò (2ª condotta);
5) Danesi Alfiero: Pieve Santo Stefano (2ª condotta nord);
6) Scalfari Lucio: Cortona (frazione Fratta);
7) Billi Osvaldo: Loro Ciuffenna (2ª condotta San Giustino Valdarno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 4 gennaio 1961

Il medico provinciale: MARCECA

(137)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.